

**REGOLAMENTO E PROCEDURA OPERATIVA PER LA RICHIESTA, LA
CONCESSIONE E LA FRUIZIONE DEI PERMESSI DI CUI ALLA L. N. 104/1992
ART. 33 C. 3 – Ex ART. 34 c. 7 ACN 2020 E SS.MM.II.**

INDICE

Art. 1 - Riferimenti normativi

Art. 2 - Aveni diritto

Art. 3 - Modalità di fruizione

Art. 4 - Limitazioni

Art. 5 - Presentazione istanza

Art. 6 - Concessione dei benefici di cui alla L. 104/92 art. 33 c. 3, ex art. 34 c. 7 ACN 2020 e ss.mm.ii.

Art. 7 - Fruizione in via alternativa

Art. 8 - Pluralità di persone da assistere

Art. 9 - Altre agevolazioni

Art. 10 - Rivedibilità del giudizio

Art. 11 - Giustificazione dell'assenza

Art. 12 - Verifica delle dichiarazioni rese

Art. 13 - Decadenza dai benefici

REGOLAMENTO E PROCEDURA OPERATIVA PERMESSI LEGGE 104/92

Art. 1 - Riferimenti normativi

- Legge 05/02/1992 n. 104 e ss.mm.ii. “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
- ACN 31.03.2020 e ss.mm.ii. Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi dell’art. 8 del D.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni – triennio 2016-2018 (di seguito ACN);
- FAQ SISAC Prot. n. 494/2020. Oggetto: Specialisti ambulatoriali interni – Fruizione legge 104/92;
- FAQ SISAC Prot. n. 387/2021. Oggetto: Rif richiesta parere applicativo art. 34, comma 7 ACN 31 marzo 2020;

L’art. 34 c. 7 dell’ACN stabilisce quanto segue:

*“Agli specialisti ambulatoriali, ai veterinari e ai professionisti si applicano le norme di cui al comma 3, dell’articolo 33, della Legge n. 104/92, in proporzione all’orario settimanale di attività. **Il limite dei tre giorni/mese è da considerare maturato esclusivamente in caso di raggiungimento del massimale orario di cui all’articolo 28, comma 1; i permessi sono da fruire per giornate intere e ridotti in proporzione al numero delle ore di incarico settimanale. I permessi di cui al comma 3 dell’articolo 33 della Legge n. 104/92 si applicano anche agli specialisti ambulatoriali, ai veterinari e ai professionisti portatori di handicap grave, i quali hanno diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina alla propria residenza nell’ambito dell’Azienda e non possono essere trasferiti in altra sede senza il loro consenso”.***

L’art. 33, comma 3 della Legge n. 104/92, citato dall’ACN, così come modificato dalla Legge n.183/2010, dal D.Lgs. n.119/2011 e dal D.Lgs. n. 105/2022, prevede agevolazioni lavorative per il lavoratore con disabilità grave e per il dipendente che assiste un familiare con disabilità grave. In particolare, prevede che il lavoratore dipendente, pubblico o privato, abbia diritto a **fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito** coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, **che non sia ricoverata a tempo pieno**, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un’unione civile, ai sensi dell’articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di fatto, ai sensi dell’articolo 1, comma 36, della medesima legge, parente o affine entro il secondo grado.

Il presupposto per la fruizione dei permessi è la situazione certificata di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3 della L. n. 104/92, di un soggetto non ricoverato a tempo pieno. I permessi in questione sono utili ai fini della tredicesima mensilità e non riducono le ferie.

La SISAC (Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati) con pareri applicativi già espressi, pubblicati nell’area FAQ del sito istituzionale www.sisac.info, ha precisato che la disposizione di Legge richiamata nel

testo negoziale è chiaramente riferibile al solo lavoro dipendente, ambito al quale non appartiene il rapporto in regime di convenzionamento con il SSN.

Tuttavia, tale disposizione di Legge, trova applicazione anche in favore degli specialisti ambulatoriali, veterinari ed altre professionalità sanitarie **solo in forza del rinvio recettizio contenuto nell'art. 34, comma 7 dell'ACN 31 marzo 2020, specificamente limitato alla fattispecie normativa del permesso mensile di cui all'art. 33 c. 3** della citata Legge 104/92 e al diritto riconosciuto agli specialisti ambulatoriali, ai veterinari e ai professionisti portatori di handicap grave, di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina alla propria residenza nell'ambito dell'Azienda e di non essere trasferiti in altra sede senza il loro consenso.

Art. 2 - Aventi diritto

I soggetti legittimati alla fruizione dei giorni di permesso mensile sono:

- Specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti con incarico a tempo indeterminato o determinato ai sensi dell'ACN vigente, con handicap in situazione di gravità attestato da verbale di Commissione medica INPS o ASL, ai sensi dell'art. 3 c. 3 L.104/92;
- Specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti genitori, anche adottivi, con incarico a tempo indeterminato o determinato, che assistono figli con handicap in situazione di gravità attestato da verbale di Commissione medica INPS o ASL, ai sensi dell'art. 3 c. 3 L.104/92;
- Specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti con incarico a tempo indeterminato o determinato che assistono il coniuge, il convivente di fatto (di cui ai c. 36 dell'art. 1 della Legge n. 76/2016), parte di un'unione civile (di cui al c. 20 dell'art. 1 della Legge n. 76/2016), un parente o affine entro il secondo grado in situazione di handicap grave, attestato da verbale di Commissione medica INPS o ASL, ai sensi dell'art. 3 c. 3 L.104/92. ¹

Nel caso in cui i genitori o il coniuge / il convivente di fatto / parte di un'unione civile del disabile in situazione di gravità abbiano compiuto il 65^o anno di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, il diritto alla fruizione dei benefici spetta ai parenti od affini entro il terzo grado. ¹

¹ La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite (art.74 c.c.):

Parenti di primo grado: genitori e figli;

Parenti di secondo grado: nonni, fratelli, sorelle, nipoti (figli dei figli);

Parenti di terzo grado: bisnonni, zii, nipoti (figli di fratelli/sorelle), pronipoti (figli di nipoti).

L'affinità è il vincolo tra il coniuge e i parenti dell'altro coniuge (art.78 c.c.):

Affini di primo grado: suoceri, nuora, genero;

Affini di secondo grado: cognati;

Affini di terzo grado: zii acquisiti, nipoti acquisiti.

Art. 3 - Modalità di fruizione

I permessi vengono fruiti in giornate intere e ridotti in proporzione al numero di ore di incarico settimanale. L'applicazione del dettato negoziale non consente deroghe e neanche il cosiddetto "frazionamento orario", proprio in forza del fatto che, a differenza dei dipendenti, la prestazione lavorativa degli specialisti, veterinari e professionisti può essere resa in favore di più Aziende e con articolazione oraria settimanale non uniforme nei confronti di una stessa Azienda (ad esempio concentrazioni di un maggior numero di ore solo in alcuni giorni);

Nel caso di incarichi espletati presso più Aziende, tali permessi sono maturati in proporzione alle ore effettivamente espletate presso ciascuna Azienda, in modo che il limite massimo dei tre giorni/mese sia raggiungibile dalla somma delle frazioni spettanti e fruibili in ciascuna Azienda. L'ACN ha sancito che questa sia la regola da seguire per la fruizione dei permessi di cui trattasi in quanto il rapporto di lavoro dello specialista è da considerarsi unico, nell'ambito del SSN, anche quando espletato su più Aziende. Diversamente il diritto, contrattualmente riconosciuto, potrebbe impattare arbitrariamente sul servizio di una sola Azienda tra quelle per le quali si espletano gli incarichi;

- Il limite massimo dei tre giorni/mese è raggiungibile dalla somma delle frazioni spettanti e fruibili in ciascuna Azienda;
- Con incarichi pari a 38 ore settimanali spettano 3 giorni di permesso retribuito al mese;
- Ciascun medico o professionista avente diritto dispone di almeno 1 (una) giornata di permesso al mese;
- Per incarichi inferiori alle 38 ore settimanali si applica un criterio di riduzione proporzionale di giornate di permesso, applicando l'algoritmo matematico derivante dalla seguente proporzione: $38 : 3 = x : 2$ indicata dalla SISAC, sulla base della seguente tabella:

INCARICO	GIORNI DI PERMESSO SPETTANTI AL MESE
DA 1 A 25 ORE SETTIMANALI	1 GIORNO
DA 26 A 37 ORE SETTIMANALI	2 GIORNI
38 ORE SETTIMANALI	3 GIORNI

Art. 4 – Limitazioni

La fruizione dei giorni di permesso è consentita per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, **che non sia ricoverata a tempo pieno in strutture sanitarie ospedaliere** (pubbliche o private) o **Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA)**, strutture sociosanitarie residenziali per pazienti che necessitano di assistenza medica, infermieristica e riabilitativa a tempo pieno; qualora l'assistito in parola fosse ricoverato a tempo pieno, il soggetto legittimato, non potrà usufruire dei permessi, per l'intero periodo del ricovero.

La comunicazione dell'avvenuto ricovero del soggetto con disabilità in situazione di gravità a tempo pieno dovrà pervenire alla S.C. Medicina Convenzionata entro 15 giorni dall'avvenuto ricovero, così come la comunicazione del termine del ricovero. La S.C. Medicina Convenzionata provvederà a trasmettere la

comunicazione all'ufficio rilevazione presenze per l'interruzione e il ripristino dell'autorizzazione della voce di assenza per L. 104/92 ai sensi dell'art. 34 c. 7 dell'ACN.

Art. 5 - Presentazione istanza

Lo Specialista ambulatoriale, il veterinario ed il professionista interessato può presentare apposita istanza per la fruizione dei giorni di permesso mensile dimostrando la sussistenza dei presupposti di legittimazione attraverso la produzione di idonea documentazione e attraverso dichiarazioni sostitutive, utilizzando esclusivamente la modulistica appositamente predisposta, da inviare alla S.C. Medicina Convenzionata ARES presso l'Azienda con cui ha instaurato il rapporto di convenzionamento. Nel caso di incarichi instaurati presso più Aziende, l'istanza dovrà essere inviata alla S.C. Medicina Convenzionata presso l'Azienda con cui ha instaurato il rapporto di convenzionamento con il maggior numero di ore settimanali.

La modulistica deve essere inviata da PEC personale alle seguenti PEC della S.C. Medicina Convenzionata:

ASL	INDIRIZZO PEC
ASL SASSARI	medconvenzionata.aslsassari@pec.aressardegna.it
ASL GALLURA	medconvenzionata.aslgallura@pec.aressardegna.it
ASL NUORO	medconvenzionata.aslnuoro@pec.aressardegna.it
ASL OGLIASTRA	medconvenzionata.aslogliastra@pec.aressardegna.it
ASL ORISTANO	medconvenzionata.asloristano@pec.aressardegna.it
ASL MEDIO CAMPIDANO	medconvenzionata.aslmediocampidano@pec.aressardegna.it
ASL SULCIS	medconvenzionata.aslsulcis@pec.aressardegna.it
ASL CAGLIARI	spea.medconvenzionata.aslcagliari@pec.aressardegna.it

Art. 6 – Concessione dei benefici di cui alla L. 104/92 art. 33 c. 3 ex art. 34 c. 7 ACN 2020 e ss.mm.ii.

A seguito di ricezione di una istanza per la fruizione dei permessi retribuiti di cui all'art. 33 c. 3 della L. 104/92 ex art. 34 c. 7 ACN, da parte dello Specialista ambulatoriale, del veterinario o del professionista, la S.C. Medicina Convenzionata ARES provvede con apposita istruttoria alla verifica della documentazione presentata e della sussistenza dei presupposti.

Nel caso in cui la documentazione ricevuta fosse carente o priva degli elementi necessari ad attestare la titolarità del beneficio previsto dall'art. 34 c. 7 dell'ACN, la S.C. Medicina Convenzionata ARES provvederà a richiedere l'integrazione di quanto mancante mediante procedura di soccorso istruttorio.

Il provvedimento amministrativo di concessione dei benefici di cui alla L. 104/92 verrà prodotto entro il termine massimo di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza o della integrazione documentale richiesta e avrà la forma di NOTA. La fruizione dei benefici avrà decorrenza, in ogni caso, dalla data di presentazione dell'istanza e avrà termine con la decadenza dei presupposti di legge. Nel provvedimento sarà data evidenza dell'eventuale rivedibilità del giudizio della Commissione competente e della data stabilita dalla Commissione per la rivalutazione. Nel caso in cui la Commissione competente non rivaluti l'interessato nella data stabilita, i benefici concessi verranno mantenuti fino alla data in cui la Commissione competente effettuerà la rivalutazione.

Sarà cura dell'interessato comunicare tempestivamente all'ufficio della S.C. Medicina Convenzionata, ogni eventuale modifica inerente la situazione di fatto e/o di diritto da cui consegue la perdita della legittimazione ai benefici di cui all'art. 33 c. 3 della L. 104/92 ex art. 34 c. 7 dell'ACN ovvero la variazione del numero delle ore di incarico, in aumento o in diminuzione, che comportino la modifica del numero dei giorni di permesso non retribuito.

Il provvedimento di concessione dei benefici di cui alla L. 104/92 sarà inviato con PEC all'interessato e con email al Responsabile del Poliambulatorio della ASL di appartenenza, dove il soggetto legittimato svolge l'attività convenzionale e comunicato all'ufficio economico e all'ufficio rilevazione delle presenze ARES.

Durante la fruizione dei permessi non è consentito effettuare altra attività lavorativa.

Nel caso di mancato accoglimento, l'istante riceverà a mezzo PEC una formale comunicazione motivata entro il termine massimo di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.

Art. 7 – Fruizione in via alternativa

Il diritto di assistenza allo stesso individuo, con disabilità in situazione di gravità, può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti, tra quelli sopra elencati tra gli aventi diritto all'art. 3 del presente Regolamento, che possono fruirne in via alternativa tra loro, fermo restando il limite complessivo massimo di tre giorni di permesso retribuito mensile. Il provvedimento di autorizzazione preciserà che la domanda è stata accolta nel limite massimo complessivo di giorni mensili fruibili alternativamente tra tutti coloro che hanno diritto a prestare assistenza all'individuo con disabilità in situazione di gravità.

Art. 8 - Pluralità di persone da assistere

Lo Specialista ambulatoriale, il veterinario ed il professionista, fermo restando il limite complessivo di tre giorni, può beneficiare dei permessi di cui al comma 3 dell'art. 33 della Legge 104/92 per assistere più soggetti affetti da handicap grave. Tuttavia, è necessario che l'assistenza sia prestata nei confronti del coniuge o della parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, o del convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Lo Specialista ambulatoriale, il veterinario ed il professionista interessato a fruire dei permessi di cui sopra per più soggetti affetti da disabilità grave dovrà presentare una domanda per ciascun soggetto da assistere, dalla quale si possa evincere il possesso delle condizioni richieste.

Art. 9 - Altre agevolazioni

Lo Specialista ambulatoriale, il veterinario ed il professionista portatore di handicap grave ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina alla propria residenza nell'ambito dell'Azienda e non può essere trasferito in altra sede senza il suo consenso (Art. 33 c. 5 L. 104/92 e Art. 34 c. 7 ACN). Nel caso di cessazione del riconoscimento di portatore di handicap grave, lo Specialista ambulatoriale, il veterinario ed il professionista mantiene la sede di lavoro più vicina alla propria residenza nell'ambito dell'Azienda.

Art. 10 - Rivedibilità del giudizio

Nell'ipotesi in cui la competente Commissione medica abbia previsto la rivedibilità del giudizio medico legale, il soggetto legittimato mantiene la fruizione dei benefici anche oltre la data di scadenza della rivedibilità, se non sia ancora in possesso del nuovo verbale. In tal caso, il soggetto legittimato potrà continuare a fruire dei benefici, fino alla data dell'emanazione del nuovo giudizio medico legale da parte della competente Commissione.

Si precisa che all'atto della notifica del verbale definitivo il soggetto legittimato è obbligato a darne immediatamente comunicazione alla S.C. Medicina Convenzionata e comunque entro e non oltre 15 giorni.

Qualora il giudizio di handicap in stato di gravità venga confermato, la S.C. Medicina Convenzionata ARES autorizzerà la proroga del diritto ai permessi retribuiti con la medesima forma della concessione (nota) e comunicherà all'ufficio economico e all'ufficio rilevazione presenze la proroga del diritto ai permessi retribuiti con l'eventuale indicazione della data di ulteriore rivedibilità.

Qualora la Commissione competente non confermi il giudizio precedentemente espresso, la S.C. Medicina Convenzionata ARES interromperà l'autorizzazione alla fruizione dei benefici dalla data in cui il soggetto legittimato venga a conoscenza del verbale (data della ricezione della raccomandata inviata dall'INPS) con la medesima forma di concessione (nota) e comunicherà all'ufficio economico e all'ufficio rilevazione presenze la data di cessazione del diritto ai permessi retribuiti.

Art. 11 - Giustificazione dell'assenza

Salvo dimostrate situazioni di urgenza, la fruizione dei permessi deve essere concordata con il Responsabile della Sede / Poliambulatorio di afferenza con congruo anticipo, con riferimento all'intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività lavorativa.

Durante la fruizione dei permessi non è consentito effettuare altra attività lavorativa.

Art. 12 - Verifica delle dichiarazioni rese

La S.C. Medicina Convenzionata procederà alla verifica, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dallo Specialista ambulatoriale, dal veterinario e dal professionista all'atto

della domanda di concessione dei benefici. Nel caso in cui, dall'accertamento risultasse l'insussistenza dei presupposti per la legittima fruizione dei permessi, l'amministrazione provvederà a revocare i benefici per effetto della decadenza.

Qualora a seguito degli accertamenti emergessero gli estremi di una responsabilità disciplinare dello Specialista ambulatoriale, del veterinario e del professionista, la S.C. Medicina Convenzionata procederà alla tempestiva comunicazione al Direttore Generale della Azienda/e di appartenenza e, se del caso, alla comunicazione alle autorità competenti delle ipotesi di reato.

Art. 13 - Decadenza dai benefici

I benefici di cui all'art. 34 c. 7 dell'ACN 2020 e ss.mm.ii. decadranno qualora venissero meno i requisiti che hanno determinato la concessione degli stessi. La comunicazione dovrà pervenire alla S.C. Medicina Convenzionata entro 15 giorni dall'evento (es.: revoca del giudizio di gravità, decesso del disabile).

La decadenza dai benefici verrà disposta a cura della S.C. Medicina Convenzionata in forma di NOTA. Il provvedimento di decadenza dai benefici di cui alla L. 104/92 sarà inviato con PEC all'interessato e con email al Responsabile della sede / Poliambulatorio dell'Azienda di appartenenza, dove lo Specialista ambulatoriale, il veterinario ed il professionista svolge l'attività convenzionale e comunicato all'ufficio economico e all'ufficio rilevazione delle presenze.
